



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Al Sig. MINISTRO

S E D E

OGGETTO: Mozione “in merito ai requisiti per la partecipazione ai concorsi per la posizione di RTD –b”.

Adunanza del 6/12/2018

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 22 comma 9, che disciplina gli Assegni di ricerca recita: *“la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24 (Contratti di Ricercatore a Tempo Determinato), intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare la durata di dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità e/o per motivi di salute secondo la normativa vigente”*.

La stessa legge nell'articolo 24 relativo ai Ricercatori a tempo determinato al comma 7, richiama le disposizioni dell'art. 22, comma 9.

Conseguenza diretta di queste disposizioni è che si può partecipare ad un bando RTD-B entro e non oltre il nono anno di precariato, atteso che ai fini del computo dei dodici anni devono sommarsi non soltanto gli anni in cui si è usufruito di contratti di assegno di ricerca e/o di ricercatore a tempo determinato di tipo A, ma anche quelli del contratto da “attivare” e per il quale si partecipa al bando.

Ne discende che al nono anno e un giorno viene meno uno dei requisiti essenziali per partecipare a bandi RTD-B.

Sono ormai passati otto anni dalla emanazione della legge e si sta avvicinando la scadenza del nono anno oltre il quale gli attuali colleghi precari, molti dei quali in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, non potranno più partecipare ad un concorso RTD-B e saranno di fatto espulsi dal sistema universitario. Non sono pochi i colleghi precari che sono vicini al raggiungimento del suddetto limite, poiché i concorsi banditi per RTD-B sono stati relativamente pochi (in totale 2879, dal 2011 a oggi) e non hanno rispettato una regolare cadenza temporale.

Tutto ciò premesso,

IL CUN CHIEDE

che, solo ed esclusivamente per l'accesso ai concorsi di RTD-B, figura in *tenure track*, sia permessa la partecipazione al concorso e la fruizione del contratto a tutti coloro che non abbiano superato i dodici anni di assegni e/o contratti previsti dall'art. 24, l.240/2010.

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)